



Regione Siciliana

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

(Costituito con D.P.R.S. 23 Maggio 1997 pubblicato nella G.U.R.S. n.49 del 6 settembre 1997)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1600

Data: 20/03/2012

Oggetto: Revoca deliberazione n. 1395/2016.

Esecuzione Sentenza n. 355/2016 della Corte d'Appello di Catania. Trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del sig. Di Pasquale Giuseppe appartenente al personale ex art.1 comma 2 della legge regionale n. 4/2006 (cc.dd. Garanzie Occupazionali).-

L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di marzo, presso la sede dell'Ufficio del Commissario Straordinario ;

Il Dr. Giuseppe Margiotta, nominato con Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, n.13/Gab, del 13 Marzo 2016, Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina), assistito dal Dr. Giovanni Cosentini, nella qualità di Direttore Generale dell'Ente e dal Dr. Giovanni Gurrieri con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto consortile pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 1997, n. 71, adottato in modifica, in ultimo, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29 dicembre 2011, e approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 384 del 5 ottobre 2012;

CONSIDERATO che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali – Servizio 1 – protocollo n. 36366 del 22 novembre 2013, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza e sul controllo preventivo degli atti consortili;

VISTO l'art. 9 lettera f dello Statuto consortile;

VISTO il ricorso promosso avanti il Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro – dall’Avv. Cecilia Licitra del foro di Ragusa, difensore del sig. Di Pasquale Giuseppe ed elettivamente domiciliato in Ragusa in viale Ten. Lena n. 14 presso il proprio studio, assunto al protocollo consortile al n. 12848 del 7/11/2011, con cui il ricorrente richiedeva il riconoscimento del diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di prima assunzione presso questo Ente oltre la corresponsione delle somme dovute a titolo di arretrati e/o di risarcimento danni;

VISTA la delibera n. 529 del 28/08/2012 con cui si autorizza il Consorzio a costituirsi in giudizio avverso il ricorso summenzionato promosso dal sig. Di Pasquale Giuseppe;

VISTA la sentenza n. 479/13 con cui il Giudice del Lavoro ha rigettato il suddetto ricorso condannando però il Consorzio al pagamento in favore del ricorrente di un’indennità pari a quattordici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al giorno del pagamento effettivo, e a rifondere al ricorrente le spese processuali, che liquida d’ufficio in complessivi € 1.000,00, per compensi professionali, oltre IVA e CPA.;

VISTA la delibera consortile n. 723 del 29 luglio 2013 di autorizzazione a proporre appello alla sentenza n. 479/2013;

VISTA la delibera n. 838 del 14 gennaio 2014 di autorizzazione a costituirsi in giudizio avverso l’atto di appello alla sopracitata sentenza del Tribunale del Lavoro di Ragusa promosso dal sig. Di Pasquale Giuseppe;

VISTA la sentenza della Corte d’Appello di Catania, Sezione Lavoro n. 355/16 con cui, sugli appelli riuniti proposti rispettivamente dal sig. Di Pasquale Giuseppe e dal Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa avverso la sentenza n. 479/2013 dichiara:

- 1) la nullità del termine apposto nel contratto stipulato fra le due parti in data 1 giugno 2000 e, per l’effetto, dichiara il rapporto di lavoro in questione sin dall’origine a tempo indeterminato;
- 2) condanna il Consorzio alla riammissione in servizio del sig. Di Pasquale Giuseppe alle condizioni e mansioni di cui al detto contratto;
- 3) condanna il Consorzio al pagamento in favore del sig. Di Pasquale di una indennità pari a tre mensilità della retribuzione globale di fatto goduta alla data di scadenza del termine, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data della sentenza di primo grado

al saldo effettivo;

- 4) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;

VISTA la deliberazione n. 1395 del 02/05/2016 con cui è stata data esecuzione alla superiore sentenza proponendo al sig. Di Pasquale Giuseppe un contratto di lavoro a tempo indeterminato con giornate lavorative annuali corrispondenti a quelle di cui al contratto stipulato con il Consorzio in data 1/06/2000 in forza del parere legale del 26 aprile 2016, assunto al protocollo consortile sotto la stessa data al n.5033;

VISTO il parere del 31 gennaio 2017, assunto al protocollo consortile al n.1486/17, reso dall'avv. Nicolò Schittone del foro di Roma, Partner Senior di LMCA – Studio Legale, esperto sia in materia Sindacale e delle Relazioni Industriali che in Diritto del Lavoro e specialista delle tematiche dei Consorzi di bonifica, in merito alla esecuzione delle Sentenze della Corte d'Appello di Catania che riconoscono agli operai stagionali del Consorzio la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;

CONSIDERATO che nel superiore parere si ritiene, per le motivazioni ivi esposte, che l'esecuzione delle sentenze in questione non vada legata al dato meramente letterale del dispositivo ma che debba rispondere alla volontà risultante dalla parte motiva delle stesse e si ritiene, quindi, che sia opportuno offrire contratti di lavoro a tempo indeterminato full – time, anche al fine di evitare l'instaurazione di ulteriore contenzioso dagli esiti incerti e comportante presumibilmente oneri finanziari rilevanti a carico dell'Ente;

RITENUTO che occorre, in conseguenza al suddetto parere, procedere alla revoca della deliberazione n. 1395/2016 e conseguentemente dare esecuzione alla suddetta sentenza n°355/16 procedendo alla trasformazione a tempo indeterminato full - time del rapporto di lavoro del dipendente sopra indicato con decorrenza dalla data di 1^ assunzione presso questo Ente (05/06/2000) ed alla liquidazione e pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di cui all'art.32 comma 5° della Legge n. 183/2012 nella misura di tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dall'istante, salvo che il detto pagamento non sia già avvenuto, e ciò con salvaguardia dell'esito dell'eventuale cassazione senza prestare acquiescenza e solo per dare esecuzione all'ordine del Giudice;

CONSIDERATO che il contratto trasformato a tempo indeterminato stipulato in data 01/06/2000 che alla presente si allega sub A), prevedeva le seguenti condizioni:

Qualifica: Assistente di Cantiere;

Fascia: 5^ fascia funzionale 2° Liv.;

Luogo di lavoro: Comprensorio Consortile - Può essere utilizzato presso la sede centrale e le sedi periferiche dell'Ente, e relativi punti zona.

PRESO ATTO del consolidato parere espresso in materia dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale – Servizio 4 – Acqua in Agricoltura nel senso che per lo stesso la normativa attualmente vigente non consente l'utilizzazione delle somme di cui alla L.R. n. 49/81 per la liquidazione degli emolumenti al personale ex avventizio il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato a seguito di sentenze;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

Art.1) – di procedere alla revoca della deliberazione 1395/2016;

Art. 2) - di procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato full - time del dipendente Di Pasquale Giuseppe, nato a Comiso il 10/06/1959, con decorrenza dalla data di 1^ assunzione presso questo Ente e cioè dal 05/06/2000, riammettendo in servizio lo stesso con decorrenza ~~22/03/2017~~ e comunque subordinata alle tempistiche amministrative occorrenti per gli adempimenti di legge ed alle condizioni di cui all'allegato contratto di lavoro e sotto indicate e ciò con riserva di proporre eventuale Ricorso per Cassazione senza pertanto prestare acquiescenza e solo al fine di ottemperare *iussu iudicis* all'ordine dei Giudici, di cui alla sentenza n. 355/16:

Qualifica: Assistente di Cantiere;

Fascia: 5^ fascia funzionale 2° Liv.;

Luogo di lavoro: Comprensorio Consortile - Sede centrale e sedi periferiche dell'Ente, e relativi punti zona.

Art. 3) – di procedere alla liquidazione ed al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di cui all'art. 32 comma 5° della Legge n. 183/2012 nella misura di tre mensilità dell'ultima retribuzione di fatto percepita dall'istante, salvo che il detto pagamento non sia già avvenuto;

Art. 4) - di inoltrare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 3°, Acqua in Agricoltura per i provvedimenti consequenziali;

Art. 5) - di dichiarare l'urgenza della presente autorizzandone l'esecuzione nelle more della sua pubblicazione.

Il Segretario Verificante
Dot. Giovanni Carriero

IL DIRETTORE GENERALE
Dot. Giovanni Corvini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dot. Ing. Giuseppe Maria Margiotta